

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 50/2011

19 Dicembre 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2011

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Novembre 2011. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Novembre 2011 è pari a **3,531846** e l'indice Istat è **103,7**.

IL RITARDATO PAGAMENTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE, EX ART. 18 COMMA 5 DELLA LEGGE 300/70, OBBLIGA IL DATORE AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI MEDIO TEMPORE MATURATE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21421 DEL 17 OTTOBRE 2011

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 21421 del 17 ottobre 2011**, torna a pronunciarsi sul c.d. "**principio giuridico della effettività dei rimedi**", sotteso all'art. 18 della legge 300/70, così come novellato dalla legge 108/90.

Come noto, l'articolo 18 comma 5 della legge 300/70 stabilisce che, fermo restando il diritto al risarcimento pari ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione (risarcimento che non potrà essere inferiore a cinque mensilità), **al prestatore di lavoro illegittimamente licenziato è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.**

Gli Ermellini, infatti, con sentenza *de qua* hanno (ri)precisato che **il sistema dell'art. 18 citato si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo.**

Sulla scorta di tale addentellato giuridico, i Giudici del Palazzaccio hanno condannato un datore di lavoro, che aveva ritardato il pagamento nei confronti di due lavoratori dell'indennità economica in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, **al pagamento - in aggiunta all'indennità risarcitoria - anche le retribuzioni maturate dai prestatori dalla data di opzione fino alla data di reale soddisfo, a titolo di risarcimento del danno.**

Con tale *decisum*, **i Giudici di Piazza Cavour hanno ricalcato la consolidata giurisprudenza (cfr. Cassazione, sentenze n.ri 3380/2003, 11609/2003 e 6342/2009) per effetto della quale,** nel caso di scelta - da parte del lavoratore illegittimamente licenziato - dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 300/70, **fino all'effettivo pagamento dell'indennità il datore è obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto.**

IL DATORE DI LAVORO CHE COMUNICA AL LAVORATORE, IN TEMPI ECCESSIVAMENTE RISTRETTI, LA DATA DELL'AUDIZIONE LEDE IL DIRITTO ALLA DIFESA DI QUEST'ULTIMO, CON LA CONSEGUENZA CHE IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE IRROGATO SARA' ILLEGITTIMO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21485 DEL 18 OTTOBRE 2011

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 21485 del 18 ottobre 2011,** ha statuito che **viola i principi di correttezza e buona fede il comportamento del datore di lavoro che abbia irrogato un licenziamento disciplinare senza che il lavoratore abbia**

potuto rendere la richiesta audizione a cagione dei tempi eccessivamente ristretti intercorrenti fra la notifica della data di convocazione e quella prevista per l'audizione.

Come noto, l'art. 2106 del Codice Civile e lo Statuto dei Lavoratori all'art. 7 Legge 300/70, prevedono e disciplinano il potere, in capo al datore di lavoro, di irrogare sanzioni disciplinari al lavoratore che non rispetti i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà sullo stesso gravanti in virtù degli articoli 2104 e 2105 c.c.

In particolare il suddetto art. 7, **ai fini della legittimità della procedura di irrogazione del licenziamento, prevede l'onere del datore alla preventiva contestazione degli addebiti per permettere al dipendente di esporre la propria difesa, anche mediante audizione, circa il comportamento contestatogli, avendo quest'ultimo 5 giorni per assolvere a questo onere.**

Con la sentenza *de qua* i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la sentenza della Corte d'appello di Torino, che con giudizio logico e congruo, non censurabile in sede di legittimità, **aveva dichiarato illegittimo un licenziamento intimato da una S.p.A. in quanto aveva proceduto al licenziamento in questione senza dare seguito alla richiesta della lavoratrice di un rinvio della convocazione pervenuta un paio di giorni prima della data fissata** (convocazione pervenuta sabato 3 dicembre per la mattina del lunedì 5 dicembre o per il giorno successivo 6 dicembre).

Orbene, i Giudici nomofilattici - rifacendosi a costante giurisprudenza (*per tutte, cfr. Cassazione n° 10760 del 3 agosto 2001*) - **hanno chiarito** che l'art. 7 della L. 300/1970 **subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli.**

Tale disposizione, **pur non facendo sorgere un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione**, ma più semplicemente un obbligo correlato alla richiesta di quest'ultimo, **pone in capo al datore di lavoro il dovere di gestire il potere disciplinare secondo i principi di correttezza e buona fede e, quindi, con modalità tali da non ingenerare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione** (nel caso di specie, la convocazione, pervenuta al lavoratore, il sabato prevedeva l'audizione fissata per il lunedì successivo).

In nuce, il licenziamento disciplinare è illegittimo allorché non viene data una effettiva possibilità al lavoratore di giustificare il proprio comportamento.

APOSTROFARE UN LAVORATORE, SUL LUOGO DI LAVORO E DAVANTI AI SUOI COLLEGHI, CONFIGURA IL REATO DI INGIURIA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 37380 DEL 17 OTTOBRE 2011

La Corte di Cassazione – V Sezione penale –, **sentenza n° 37380 del 17 ottobre 2011**, ha affermato che incorre nel reato di cui all'art. 594 c.p. (*id*: ingiuria) chi apostrofa un lavoratore, sul luogo di lavoro e davanti ad altri colleghi, con l'espressione "*lei dice solo stronzate*".

Nel caso *de quo* gli Ermellini, nel dirimere le contrastanti decisioni dei gradi di merito, si sono pronunciati sulla questione concernente un diverbio avvenuto fra il preside di un istituto scolastico ed un docente, alterco culminato con citata espressione "colorita" utilizzata dal primo nei confronti del secondo.

I Giudici nomofilattici, nel precisare che il reato di ingiuria tende a tutelare i beni dell'"onore" e del "decoro" della persona, **hanno stabilito che per la sussistenza di tale reato è necessario avere riguardo non tanto alla frase in sé ma al contesto all'interno del quale la stessa è stata pronunciata.**

In particolare, per "onore" deve intendersi l'insieme delle qualità che concorrono a determinare il valore di un individuo, mentre per "decoro" il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno.

Pertanto, nella valutazione **non può prescindersi dalla scrupolosa valutazione dell'ambiente nel quale una determinata espressione è proferita, accertando se la stessa si limiti alla critica, sebbene aspra, di un'opinione non condivisa ovvero trasmodi nello squalificare la persona destinataria rispetto ai profili appena indicati.**

I Giudici del Palazzaccio **concludono che**, nella controversia *de qua*, **la collocazione dell'episodio in una riunione di colleghi**, quotidianamente impegnati in un'attività professionale comune a quella del soggetto passivo, **e la provenienza dell'espressione contestata da un immediato superiore di quest'ultimo sono elementi sicuramente rilevanti nel definire l'incidenza lesiva della condotta sull'onore e il decoro della parte offesa.**

IL DATORE DI LAVORO CHE NON VERSA IL QUINTO DELLO STIPENDIO CEDUTO DAL LAVORATORE NON COMMITTE IL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI - SENTENZA N. 37954 DEL 20 OTTOBRE 2011

La Corte di Cassazione – SS.UU. Penali -, sentenza n° **37954 del 20 ottobre 2011**, ha affermato che **“non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che abbia omissso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questi ceduta al terzo”**.

Come noto, **l’art. 646 del c.p.**, disciplinante il reato di **“appropriazione indebita”**, prevede che **“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile **altrui** di cui abbia, a qualsiasi titolo, il **possesso**, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,00”**.

Elementi della fattispecie delittuosa in esame sono: **“possesso”, “altruità” e “appropriazione”**.

Nel caso in esame, **un datore di lavoro ometteva di versare ad un istituto finanziario creditore le somme di denaro trattenute sulla retribuzione spettante ad una lavoratrice dipendente (cd. “cessione del quinto dello stipendio”), debitrice verso l’istituto predetto (cessionario) a seguito di un mutuo erogato.**

Accusato di appropriazione indebita, veniva condannato dal giudice del merito, da qui il ricorso per Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour, sul solco di precedente giurisprudenza di Cassazione (*cf.*, sentenza **SS.UU. n° 1327/2005 – in materia di accantonamenti alla Cassa Edile**), hanno ritenuto che **non è responsabile di appropriazione indebita il datore di lavoro che non abbia provveduto al versamento del quinto dello stipendio ceduto dal lavoratore, in quanto in tale fattispecie risulta mancante sia l’elemento dell’altruità che l’elemento dell’appropriazione.**

Pertanto, i Giudici nomofilattici hanno ritenuto che **non può configurarsi appropriazione indebita nel fatto di chi non adempia obbligazioni pecuniarie** (id. mancato versamento alla finanziaria del quinto dello stipendio) **cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo; che, per contro, l’appropriazione indebita si configura nel fatto di chi, avendo**

ricevuto una somma di denaro (o altro bene fungibile) per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato (vincolo specifico di destinazione), se ne appropri dandole destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta.

IL LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE NON HA DIRITTO ALL'INCENTIVO UNA TANTUM PER L'INTRAPRESA DI UN LAVORO AUTONOMO SE HA GIA' OTTENUTO LA CORRESPONSIONE ANTICIPATA DELL'INDENNITA' DI MOBILITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21280 DEL 20 OTTOBRE 2011

La Suprema Corte di Cassazione, **sentenza n° 21280 del 20 ottobre 2011**, ha **affermato il principio di diritto in base al quale** **“il lavoratore che si avvale della corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, ai sensi della Legge n. 223 del 1991 - art. 7, comma 5 – con conseguente cancellazione dalle liste di mobilità ai sensi dell'art. 9, lettera b) della stessa Legge, non ha diritto all'incentivo una tantum, di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, c. 5, lett. b)”**.

Questa la vicenda.

Con sentenza del 9 novembre 2007, **la Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Massa, rigettava l'opposizione proposta dall'Inps avverso il decreto ingiuntivo** con il quale gli era stato ordinato **il pagamento in favore di un lavoratore del contributo a fondo perduto** previsto per i lavoratori socialmente utili nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo, di cui all'art. 12 comma 5 lettera b) del decreto delegato 468/1997.

La Corte distrettuale, infatti, aveva ritenuto tale ultima provvidenza **perfettamente “cumulabile” con l'indennità di mobilità**, richiesta e percepita dallo stesso lavoratore, **in un'unica soluzione**, ex art. 7, comma 5, della Legge n° 223/1991, per averne fatto richiesta **al fine di intraprendere, analogamente, un'attività di lavoro autonomo.**

L'Inps proponeva ricorso per Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. b), con riferimento alla Legge n. 223 del 1991, art.7, comma 5.

Orbene, con la sentenza in commento, **i Giudici di Piazza Cavour**, dopo aver esaminato gli effetti dei due “benefici” e della loro eventuale “cumulabilità”, **hanno ritenuto equivalente la ratio legis delle due previsioni normative, entrambe finalizzate a**

favorire la ricollocazione lavorativa e l'intrapresa di attività autonome da parte di lavoratori in mobilità o già inseriti in progetti per lavoratori socialmente utili. Gli Ermellini, pertanto, hanno stabilito che la provvidenza di cui al D.Lgs. 468 del 1997 non è dovuta al lavoratore che abbia già ottenuto il beneficio relativo alla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità.

Per tale motivo, la Suprema Corte ha concluso per la **non cumulabilità dei due contributi** accogliendo l'opposizione proposta dall'Inps.

Il principio affermato dall'Organo nomofilattico è perfettamente in linea con il principio internazionale in base al quale: "*ne bis in idem*".

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.